

Titolo documento


Procedura di Gestione del registro delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate

<i>Emesso da:</i> <i>Internal</i> <i>Audit</i>		<i>Codice documento</i> 2011 – 00003	<i>Versione</i> 1	<i>Data di</i> <i>emissione</i> 05/03/2012
--	--	--	-----------------------------	---

**PROCEDURA DI GESTIONE DEL REGISTRO DELLE
PERSONE CHE HANNO ACCESSO AD INFORMAZIONI
PRIVILEGIATE**

SINTESI Società di Investimenti e Partecipazioni		<i>Tipo documento: Procedura Organizzativa</i>		
<i>Titolo documento</i> Procedura di Gestione del registro delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate				
<i>Emesso da:</i> Internal Audit		<i>Codice documento</i> 2011 – 00003	<i>Versione</i> 1	<i>Data di emissione</i> 05/03/2012

REDATTO:	INTERNAL AUDITOR	
APPROVATO:	COMITATO DI CONTROLLO INTERNO	
APPROVATO:	C.D.A.	

		<i>Tipo documento: Procedura Organizzativa</i>		
<i>Titolo documento</i> Procedura di Gestione del registro delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate				
<i>Emesso da:</i> Internal Audit		<i>Codice documento</i> 2011 – 00003	<i>Versione</i> 1	<i>Data di emissione</i> 05/03/2012

1.0 SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE

La presente procedura regola e descrive la sequenza logica delle operazioni ed i relativi flussi di dati ed informazioni scambiati tra i vari attori coinvolti, per implementare, aggiornare e gestire il Registro Insider della società e delle Società Partecipate (di seguito “Società del gruppo”), qualora sia stato stipulato un apposito contratto di servizi. Lo scopo è quello di monitorare, registrare e modificare in modo puntuale ogni singola posizione teoricamente apportatrice di rischi di illeciti connessi all’utilizzo scorretto di informazioni privilegiate. Ulteriore finalità che caratterizza la presente procedura è quella di consentire con modalità atte a garantire sia la tracciabilità sia la continuità/completezza dell’aggiornamento dei dati ai fini della mappatura dei rischi previsti dal D.lgs. n.231/2001.

Il processo si attiva ogni qualvolta la Società viene a conoscenza del fatto che un nuovo interlocutore, sia persona fisica sia persona giuridica, in ragione dell’attività lavorativa o professionale, ovvero in ragione delle funzioni svolte, può avere accesso alle informazioni privilegiate riguardanti l’emittente quotata o le Società del Gruppo e quando un interlocutore già noto a seguito di cambiamenti, di seguito descritti, rientri in questa casistica o modifichi la precedente causale di inserimento.


2. Persone fisiche o giuridiche iscritte nel Registro (“Persone”)

Il Registro è diviso in due sezioni:

- nella prima sono indicati il nominativo ovvero la denominazione sociale delle Persone che in ragione dell’attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte hanno accesso ad Informazioni Privilegiate su base regolare;
- nella seconda, a sua volta suddivisa in sottogruppi, ciascuno relativo a singoli progetti/attività, sono indicati il nominativo ovvero la denominazione sociale delle Persone che in ragione dell’attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte hanno accesso ad Informazioni Privilegiate su base occasionale.

In particolare, sono Persone che hanno accesso su base regolare e, quindi, sono inserite nella prima sezione del Registro:

- a) il Presidente del consiglio di amministrazione, l’amministratore delegato, i consiglieri, il Presidente del collegio sindacale e i sindaci di Sintesi S.p.A.;
- b) tutti coloro che ad altro titolo partecipano, intervengono o comunque assistono alle sedute del consiglio di amministrazione, collegio sindacale nonché del Comitato per il controllo interno, del Comitato per gli investimenti, del Comitato per la Remunerazione e del Comitato per le nomine, ove costituiti;

		<i>Tipo documento: Procedura Organizzativa</i>		
<i>Titolo documento</i> Procedura di Gestione del registro delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate				
<i>Emesso da:</i> Internal Audit		<i>Codice documento</i> 2011 – 00003	<i>Versione</i> 1	<i>Data di emissione</i> 05/03/2012

- c) i dirigenti alle dirette dipendenze del Presidente del consiglio di amministrazione, e dell'amministratore delegato;
- d) l'ufficio comunicazioni aziendali di Sintesi S.p.A.;
- e) l'investor relator di Sintesi S.p.A.;
- f) la società di revisione incaricata della revisione contabile di Sintesi S.p.A. (di seguito, la "Società di Revisione");
- g) i dipendenti di Sintesi S.p.A. e del Gruppo¹ che, in relazione a specifiche attività svolte, abbiano accesso su base regolare a Informazioni Privilegiate;
- h) i consulenti di Sintesi S.p.A. e del Gruppo che prestano la loro attività professionale sulla base di un rapporto di consulenza o di prestazione d'opera retribuita di durata superiore a un anno ed hanno accesso alle Informazioni Privilegiate.

Ciascun preposto di funzione e ciascun consulente dovrà individuare nella propria area coloro che continuamente hanno accesso o possono avere accesso alle Informazioni Privilegiate e dovrà segnalarne i nominativi e tutti i dati necessari all'Amministratore all'uopo delegato (come di seguito definito).

Sono Persone che hanno accesso occasionale e, quindi, sono inserite nella seconda sezione del Registro:


- i) i dipendenti di Sintesi S.p.A. e del Gruppo che, in relazione a specifiche attività svolte, abbiano accesso su base occasionale a Informazioni Privilegiate;
- l) i consulenti di Sintesi S.p.A. e del Gruppo che prestano la loro attività professionale sulla base di un rapporto di consulenza o di prestazione d'opera retribuita di durata inferiore a un anno e che, in ragione dell'attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte in nome e per conto di Sintesi S.p.A., hanno accesso alle Informazioni Privilegiate (di seguito, assieme a quelli di cui alla lettera d), i "Consulenti").

3. Modalità di tenuta del Registro

Il Registro è tenuto in modalità informatica.

Il responsabile della tenuta e dell'aggiornamento del Registro è la funzione Segreteria Societaria della Società, (di seguito, il "Responsabile"). Il Responsabile provvede all'aggiornamento del Registro senza indugio rispetto al giorno della comunicazione scritta di una variazione del suo contenuto, nel rispetto delle norme di Sintesi S.p.A. riguardanti la tutela dei dati personali trattati.

¹ Per Gruppo si intende Sintesi S.p.A. e le società controllate ai sensi dell'art. 2359 cod. civ., nonché le altre imprese controllate ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 127/1991.

		<i>Tipo documento: Procedura Organizzativa</i>		
<i>Titolo documento</i> Procedura di Gestione del registro delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate				
<i>Emesso da:</i> Internal Audit		<i>Codice documento</i> 2011 – 00003	<i>Versione</i> 1	<i>Data di emissione</i> 05/03/2012

Il Registro contiene le seguenti informazioni su ogni Persona:


- data di registrazione;
- dati anagrafici (cognome, nome e codice fiscale ovvero denominazione sociale, sede legale, numero di iscrizione al Registro delle Imprese e codice fiscale). Relativamente a persone giuridiche, enti o associazioni di professionisti, sono indicati anche i dati anagrafici del soggetto in grado di individuare le persone fisiche che hanno avuto accesso a un'informazione Privilegiata;
- società di appartenenza;
- motivo dell'iscrizione nel Registro;
- data di aggiornamento delle informazioni già inserite nel Registro (eventuale);
- data di cancellazione della Persona dal Registro (eventuale);
- motivo della cancellazione della Persona dal Registro (eventuale);

Le informazioni relative alla Persona sono conservate per cinque anni dal venir meno delle circostanze che ne hanno determinato l'iscrizione o l'aggiornamento.

L'individuazione delle persone che devono essere iscritte nel registro è rimessa alla responsabilità di uno degli amministratori all'uopo delegato dal C.d.A. di Sintesi S.p.A., che a tal fine si avvale dei preposti di funzione. Nel momento in cui un soggetto, viene individuato come "Interlocutore privilegiato" l'Ufficio/Funzione, della società che ne è venuto/a a conoscenza deve comunicarlo all'Amministratore all'uopo delegato che attraverso comunicazione scritta all'indirizzo di posta elettronica richiedono al Responsabile l'iscrizione, l'aggiornamento o la cancellazione stabiliti dall'amministratore stesso.

In particolare, ai fini della istituzione e dell'aggiornamento del Registro:

- le competenti funzioni del Personale di Sintesi S.p.A. comunicano per scritto senza indugio all'Amministratore all'uopo delegato le informazioni riguardanti le Persone indicate nella lettera c) dell'art. 2;
- le Persone indicate nelle lettere a) e c) dell'art. 2 comunicano per scritto senza indugio all'Amministratore all'uopo delegato le informazioni riguardanti: (i) i Consulenti; (ii) i dipendenti da iscrivere nella seconda sezione ; (iii) le Persone indicate nella lettera i) dell'art. 2;
- la Persona indicata nella lettera e) dell'art. 2 comunica per scritto senza indugio all'Amministratore all'uopo delegato le informazioni riguardanti le Persone indicate nella lettera d) dell'art. 2;
- la funzione legale, il Dirigente preposto e A.D. comunicano senza indugio all'Amministratore all'uopo delegato le informazioni necessarie all'aggiornamento del Registro relativamente alle Persone indicate alle lettere a) e b);

		<i>Tipo documento: Procedura Organizzativa</i>		
<i>Titolo documento</i> Procedura di Gestione del registro delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate				
<i>Emesso da:</i> Internal Audit		<i>Codice documento</i> 2011 – 00003	<i>Versione</i> 1	<i>Data di emissione</i> 05/03/2012

- all'Amministratore all'uopo delegato comunica senza indugio al Responsabile le informazioni necessarie all'aggiornamento del Registro.
- le Persone indicate nelle lettere a) e c) dell'art. 2 comunicano per scritto senza indugio al Responsabile le informazioni riguardanti le Persone indicate nelle lettere h) ed l) dell'art. 2.

Con cadenza settimanale il responsabile della tenuta del registro richiede all'A.D., al Dirigente Preposto ed al legale se vi sono dei nominativi che devono essere iscritti nel suddetto registro.

Il Responsabile invia senza indugio alla persona interessata comunicazione dell'iscrizione nel Registro, della cancellazione dallo stesso e degli aggiornamenti delle informazioni in esso contenute.

Nel caso di invio mediante mail della suddetta comunicazione è fatto obbligo sia di verificare l'avvenuta notificazione dell'avviso di ricezione prima di archiviare informaticamente in apposita cartella di posta elettronica, sia di interessarsi delle motivazioni dell'eventuale mancata ricezione dell'avviso di ricezione al fine di poter chiudere l'operazione.


Il Responsabile consegna alle Persone che ne fanno richiesta copia delle informazioni che le riguardano contenute nel Registro.

Le Persone adottano misure idonee ad impedire l'accesso alle Informazioni Privilegiate a persone diverse da quelle che ne hanno necessità per l'esercizio delle funzioni loro assegnate.

In particolare, al fine di assicurarne la riservatezza, le Persone provvedono ad acquisire, gestire e conservare le Informazioni Privilegiate: (i) solo strettamente necessarie e sufficienti per adempiere ai compiti loro assegnati e per il tempo a ciò strettamente necessario, provvedendo alla loro tempestiva archiviazione non appena cessata la specifica esigenza in relazione alla quale ha acquisito dette Informazioni Privilegiate; (ii) secondo le comuni regole della prudenza e della diligenza professionale nonché con la massima riservatezza; (iii) con modalità idonee ad evitare che terzi non autorizzati prendano conoscenza delle Informazioni Privilegiate nonché ad impedire l'accesso a soggetti diversi da quelli che ne hanno necessità per l'esercizio delle loro funzioni e attività.

I Consulenti provvedono a sottoscrivere specifici impegni di riservatezza aventi a oggetto l'acquisizione, la gestione e la conservazione delle Informazioni Privilegiate.

Le Persone comunicano le Informazioni Privilegiate con le modalità indicate nella "Procedura di comunicazione al mercato delle informazioni privilegiate e dei documenti riguardanti di Investimenti e Sviluppo e gli strumenti finanziari da essa emessi".

		<i>Tipo documento: Procedura Organizzativa</i>		
<i>Titolo documento</i> Procedura di Gestione del registro delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate				
<i>Emesso da:</i> Internal Audit		<i>Codice documento</i> 2011 – 00003	<i>Versione</i> 1	<i>Data di emissione</i> 05/03/2012

4. Comunicazioni delle Persone al Responsabile

Ogni Persona è tenuta a:

- restituire, firmata per ricevuta, copia della presente Procedura;
- ottemperare alle disposizioni in essa contenute.

5. Controlli e verifiche

Trimestralmente l'internal auditor verifica la regolare tenuta e l'aggiornamento del suddetto Registro, mediante l'esame dei libri sociali, dei comunicati stampa diffusi e dell'ulteriore documentazione all'uopo necessaria, raffrontandosi con il Responsabile e con l'Amministratore all'uopo delegato.

Mensilmente si verifica con il Direttore Amministrativo, sulla base della documentazione contabile, l'esistenza di eventuali nominativi da iscrivere nel registro.


6. Sanzioni

Ai sensi dell'art. 170-bis (Ostacolo alle funzioni di vigilanza della Consob) del TUF: "1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2638 del codice civile, chiunque ostacola le funzioni di vigilanza attribuite alla Consob è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro diecimila ad euro duecentomila".

7. Disposizioni finali

L'Amministratore preposto, al quale è attribuita la responsabilità della tenuta del registro apporta alla presente Procedura le modifiche e le integrazioni che si rendessero necessarie in esito a provvedimenti di legge e a modifiche organizzative di Sintesi S.p.A..

La presente procedura verrà messa a disposizione di tutti i dipendenti della Società e di tutte le controllate. Una copia della stessa sarà messa a disposizione, in formato cartaceo, presso la sede di Sintesi S.p.A..

		<i>Tipo documento: Procedura Organizzativa</i>		
<i>Titolo documento</i> Procedura di Gestione del registro delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate				
<i>Emesso da:</i> Internal Audit		<i>Codice documento</i> 2011 – 00003	<i>Versione</i> 1	<i>Data di emissione</i> 05/03/2012

Allegato A
(normativa applicabile)

D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

Art. 115-bis

(Registri delle persone che hanno accesso ad informazioni privilegiate)

1. Gli emittenti quotati e i soggetti in rapporto di controllo con essi, o le persone che agiscono in loro nome o per loro conto, devono istituire, e mantenere regolarmente aggiornato, un registro delle persone che, in ragione dell'attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte, hanno accesso alle informazioni indicate all'articolo 114, comma 1². La Consob determina con regolamento le modalità di istituzione, tenuta e aggiornamento dei registri.

* * *

REGOLAMENTO CONSOB CONCERNENTE LA DISCIPLINA DEGLI EMITTENTI N. 11971 DEL 14 MAGGIO 1999

TITOLO VII
SOGGETTI CHE HANNO ACCESSO A INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

Capo I

Registri delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate

Art. 152-bis

(Istituzione e contenuto del registro)

1. Il registro previsto dall'articolo 115-bis del Testo unico è tenuto con modalità che ne assicurano un'agevole consultazione ed estrazione di dati.

² Ai sensi dell'art. 181 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, si intende per informazione privilegiata: "...un'informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari.

2. In relazione ai derivati su merci, per informazione privilegiata si intende un'informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più derivati su merci, che i partecipanti ai mercati su cui tali derivati sono negoziati si aspettano di ricevere secondo prassi di mercato ammesse in tali mercati.


3. Un'informazione si ritiene di carattere preciso se:

a) si riferisce ad un complesso di circostanze esistente o che si possa ragionevolmente prevedere che verrà ad esistenza o ad un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente prevedere che si verificherà;

b) è sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell'evento di cui alla lettera a) sui prezzi degli strumenti finanziari.

4. Per informazione che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di strumenti finanziari si intende un'informazione che presumibilmente un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni di investimento.

5. Nel caso delle persone incaricate dell'esecuzione di ordini relativi a strumenti finanziari, per informazione privilegiata si intende anche l'informazione trasmessa da un cliente e concernente gli ordini del cliente in attesa di esecuzione, che ha un carattere preciso e che concerne, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti di strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari."

		<i>Tipo documento: Procedura Organizzativa</i>		
<i>Titolo documento</i> Procedura di Gestione del registro delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate				
<i>Emesso da:</i> Internal Audit		<i>Codice documento</i> 2011 – 00003	<i>Versione</i> 1	<i>Data di emissione</i> 05/03/2012

2. Esso contiene almeno le seguenti informazioni:

- a) l'identità di ogni persona che, in ragione dell'attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte per conto del soggetto obbligato alla tenuta del registro, ha accesso su base regolare o occasionale a informazioni privilegiate; qualora la persona sia una persona giuridica, un ente o una associazione di professionisti dovrà essere indicata anche l'identità di almeno un soggetto di riferimento che sia in grado di individuare le persone che hanno avuto accesso a informazioni privilegiate;
- b) la ragione per cui la persona è iscritta nel registro;
- c) la data in cui la persona è stata iscritta nel registro;
- d) la data di ogni aggiornamento delle informazioni riferite alla persona.

3. I soggetti obbligati alla tenuta del registro mantengono evidenza dei criteri adottati nella tenuta del registro e delle modalità di gestione e di ricerca dei dati in esso contenuti.

4. Le società in rapporto di controllo con l'emittente e l'emittente stesso possono delegare ad altra società del gruppo l'istituzione, la gestione e la tenuta del registro, purché le politiche interne relative alla circolazione e al monitoraggio delle informazioni privilegiate consentano alla società delegata un puntuale adempimento degli obblighi connessi.

5. Gli articoli contenuti nel presente Capo nonché le altre disposizioni che fanno rinvio a tali articoli non si applicano agli emittenti che non hanno richiesto o approvato l'ammissione dei loro strumenti finanziari alle negoziazioni nei mercati regolamentati italiani.

Art. 152-ter

(Aggiornamento del registro)

1. Il registro viene aggiornato senza indugio quando:

- a) cambia la ragione per cui la persona è iscritta nel registro;
- b) una persona deve essere iscritta nel registro;
- c) occorre annotare che una persona iscritta nel registro non ha più accesso a informazioni privilegiate e a partire da quando.

Art. 152-quater

(Conservazione del registro)


1. I dati relativi alle persone iscritte nel registro sono mantenuti per almeno cinque anni successivi al venir meno delle circostanze che hanno determinato l'iscrizione o l'aggiornamento.

Art. 152-quinquies

(Obblighi di informazione)

1. I soggetti tenuti all'obbligo previsto dall'articolo 115-bis del Testo unico informano tempestivamente le persone iscritte nel registro:

- a) della loro iscrizione nel registro e degli aggiornamenti che li riguardano;

 Società di Investimenti e Partecipazioni		Tipo documento: <i>Procedura Organizzativa</i>		
Titolo documento Procedura di Gestione del registro delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate				
Emesso da: Internal Audit		Codice documento 2011 – 00003	Versione 1	Data di emissione 05/03/2012

- b) degli obblighi che derivano dall'aver accesso a informazioni privilegiate e delle sanzioni stabilite per gli illeciti previsti nel Titolo I-bis della Parte V del Testo unico o nel caso di diffusione non autorizzata delle informazioni privilegiate.

* * *

Comunicazione n. DME/6027054 del 28-3-2006

Oggetto: Informazione al pubblico su eventi e circostanze rilevanti e adempimenti per la prevenzione degli abusi di mercato - Raccomandazioni e chiarimenti

I. Premessa

1. In relazione alla materia dell'informazione al pubblico su eventi rilevanti la Consob, nel corso degli anni, ha formulato, su sollecitazione degli operatori, numerose comunicazioni contenenti chiarimenti sull'applicazione delle disposizioni di legge e di regolamento e ha adottato diverse raccomandazioni volte a garantire la trasparenza e la correttezza dei comportamenti dei soggetti vigilati. Con la comunicazione n. 3019271 del 26 marzo 2003, al fine di agevolare la consultazione dell'insieme degli orientamenti espressi fino a tale data, è stato fornito un quadro coordinato degli interventi operati dalla Consob, facendo riserva di aggiornarne periodicamente il contenuto.

2. In data 29 novembre 2005 la Consob ha approvato le modifiche al Regolamento Emittenti (di seguito RE) di attuazione del Testo unico della finanza (di seguito TUF) come modificato e integrato dalla legge n. 62 del 18 aprile 2005 di recepimento della normativa europea in materia di abusi di mercato. Le predette modifiche riguardano, tra l'altro, le materie delle informazioni su eventi e circostanze rilevanti e la correttezza e trasparenza delle ricerche e delle valutazioni del merito di credito. In relazione a tali modifiche, tenuto anche conto delle osservazioni pervenute nel corso dei lavori preparatori delle citate modifiche regolamentari, si ritiene opportuno fornire indicazioni ed interpretazioni sul corretto adempimento di taluni obblighi da parte dei soggetti interessati.


3. La presente comunicazione, che sostituisce la comunicazione n. 3019271 del 26 marzo 2003, raccoglie e coordina in un unico documento le interpretazioni concernenti le nuove norme introdotte con il recepimento della direttiva sugli abusi di mercato e le precedenti indicazioni contenute nella citata preesistente comunicazione, rivedute alla luce degli aggiornamenti apportati al TUF e al RE.

[OMISSIS]

VI - Registri delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate

a) Ambito di applicazione

97. Il capo I del Titolo VII del RE contiene la disciplina di attuazione dell'art. 115-bis del TUF, relativa ai registri delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate applicabile agli emittenti quotati, ai soggetti in rapporto di controllo e ai soggetti che agiscono in loro nome o per loro conto. La finalità di detta disciplina è quella di sviluppare una maggiore attenzione degli operatori sul valore delle informazioni privilegiate di cui dispongono e, quindi, di stimolare la costituzione di adeguate procedure interne sulla circolazione e il monitoraggio di tali informazioni,

 Società di Investimenti e Partecipazioni		<i>Tipo documento: Procedura Organizzativa</i>		
<i>Titolo documento</i> Procedura di Gestione del registro delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate				
<i>Emesso da:</i> Internal Audit		<i>Codice documento</i> 2011 – 00003	<i>Versione</i> 1	<i>Data di emissione</i> 05/03/2012

ciò anche al fine di realizzare una riduzione del fenomeno dei rumour di mercato. La stessa disciplina consente al contempo di agevolare lo svolgimento dell'attività di vigilanza da parte della Consob sul rispetto delle norme previste a tutela dell'integrità dei mercati.

98. In relazione all'ambito di applicazione della disciplina in esame, si rileva che sono tenuti ad istituire e mantenere un registro, ai sensi dell'art. 115-bis, in via primaria gli emittenti quotati e i soggetti in rapporto di controllo con essi. In relazione a questi ultimi si evidenzia che sono da ritenere soggetti agli obblighi in questione sia i controllanti sia le società controllate.


99. Gli emittenti quotati sono le società come definite dall'art. 1, comma 1, lett. w), del TUF, e pertanto tutti i soggetti italiani o esteri che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati italiani. Atteso che l'estensione degli obblighi di informazione al pubblico, agli emittenti per i quali sia stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni, è stabilita dal comma 12 dell'art. 114 del TUF, soltanto con riferimento agli adempimenti previsti dal medesimo articolo, la disciplina di legge non prevede un obbligo di tenuta dei registri per la fase precedente l'ammissione. Al riguardo tenuto conto dell'importanza che anche in tale fase il citato strumento può avere al fine della regolare gestione dell'informazione, da parte dei soggetti interessati, si raccomanda agli emittenti per i quali sia stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni, ai loro controllanti e controllati nonché ai soggetti che agiscono in loro nome o per loro conto di anticipare la predisposizione e tenuta dei registri a partire dalla data di formulazione della richiesta di ammissione.

100. Con riferimento ai controllanti le informazioni rilevanti sono quelle relative ad eventi o complessi di circostanze, riguardanti operazioni decise dagli stessi soggetti, direttamente idonee, alla luce delle circostanze concrete, ad influenzare il prezzo dei titoli quotati della controllata. Parimenti, in relazione alle società controllate rilevano tutte le informazioni che possano essere considerate di carattere privilegiato per la controllante quotata, alla luce della significatività delle attività delle predette società controllate. Nel caso in cui una società controllata abbia strumenti finanziari quotati in un paese comunitario diverso dall'Italia si ritiene sufficiente ai fini del rispetto dell'obbligo in esame che siano effettuati i relativi adempimenti previsti nel paese estero di quotazione.

101. L'art. 152-bis, comma 4, del RE, consente, sia alle società in rapporto di controllo con l'emittente sia allo stesso emittente, di delegare ad altra società del gruppo l'istituzione, la gestione e la tenuta del registro purché le politiche interne relative alla circolazione e al monitoraggio delle informazioni privilegiate consentano alla società delegata un puntuale adempimento degli obblighi connessi. Al riguardo si precisa che per utilizzare tale facoltà è necessario che la gestione del registro, nell'interesse del soggetto tenuto all'adempimento, avvenga nel rispetto dei doveri posti a garanzia della riservatezza delle informazioni privilegiate e dei divieti sugli abusi di mercato, restando pertanto applicabile l'art. 114, comma 4, del TUF in caso di intenzionale o non intenzionale divulgazione delle informazioni al pubblico.

102. La disciplina si applica anche al controllante persona fisica; in questo caso tale persona dovrà mantenere evidenza di tutti i soggetti che hanno agito in suo nome o per suo conto.

b) Soggetti che agiscono in nome o per conto dell'emittente o dei soggetti in rapporto di controllo con esso

		<i>Tipo documento: Procedura Organizzativa</i>		
<i>Titolo documento</i> Procedura di Gestione del registro delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate				
<i>Emesso da:</i> Internal Audit		<i>Codice documento</i> 2011 – 00003	<i>Versione</i> 1	<i>Data di emissione</i> 05/03/2012


103. In relazione ai soggetti che agiscono in nome o per conto dell'emittente o dei soggetti in rapporto di controllo con esso si rileva che i primi hanno la piena responsabilità dei registri da essi predisposti. L'emittente o il soggetto in rapporto di controllo sono tenuti ad indicare nei propri registri il nome del consulente, se persona fisica, ovvero della società di consulenza unendo, in tale caso, il nominativo di un diretto responsabile dell'attività prestata dalla stessa società di consulenza. I soggetti che agiscono nel loro nome o per il loro conto devono predisporre un registro contenente tutte le informazioni richieste dall'art. 152-bis del RE.

104. Tali soggetti devono istituire i registri nel momento in cui abbiano possibilità di accesso all'informazione privilegiata. Tale adempimento è agevolato dagli emittenti attraverso la formulazione di avvisi a coloro che espletano una funzione per loro conto quando vengano ad essi trasmesse informazioni privilegiate. Gli emittenti, infatti, al momento della comunicazione delle citate informazioni devono iscrivere nel proprio registro i predetti soggetti e darne loro notizia, attivando di conseguenza l'adempimento da parte dei terzi. Quanto sopra non esclude la possibilità che, ad esempio, i consulenti che prestino la loro attività in via continuativa per un emittente quotato istituiscano un registro relativo a tale cliente avendo accesso a singole o a gruppi di informazioni privilegiate attinenti il medesimo cliente.

105. In merito all'individuazione dei soggetti da includere tra quelli che agiscono in nome o per conto dell'emittente o dei soggetti in rapporto di controllo con esso, si osserva che, ai fini di un prudente adempimento della disciplina in esame, è opportuno attenersi ad un'interpretazione non meramente formale delle caratteristiche che qualificano i predetti rapporti. E' da ritenere, pertanto, che rientrino tra tali soggetti, sia pure in modo non esaustivo, le seguenti figure:

- a) i consulenti vari dell'emittente o dei soggetti in rapporto di controllo con esso relativamente ad operazioni riguardanti l'emittente (in materia legale, fiscale, economico aziendale ecc.);
- b) le banche che organizzano e attuano programmi di finanziamento dell'emittente la cui esistenza è da ritenere rilevante per la stabilità finanziaria dell'emittente ovvero che comportano anche la prestazione di attività di consulenza, quali ad esempio i finanziamenti strutturati, i finanziamenti destinati alla ristrutturazione del debito e quelli collegati ad altre operazioni straordinarie;
- c) i soggetti abilitati che detengano informazioni privilegiate relative all'emittente, in qualità di aderenti a consorzi di collocamento e garanzia per l'emissione di strumenti finanziari, con esclusione della ordinaria attività di trading nell'ambito dello svolgimento dei servizi di intermediazione;
- d) le società di revisione;
- e) i soggetti abilitati che svolgono la funzione di sponsor a favore di un emittente.

106. Si osserva, inoltre, che anche le agenzie di rating dovrebbero predisporre adeguate procedure relative alla circolazione e al monitoraggio delle informazioni privilegiate detenute in relazione agli emittenti oggetto di valutazione. Si rammenta che lo stesso CESR nel documento di consultazione degli *advice* per la Commissione europea ("Market Abuse Additional Level 2 Implementing Measures" CESR/03-102b), ai fini della descrizione dell'ambito di applicazione dei registri, aveva incluso in un elenco esemplificativo dei soggetti che agiscono in nome o per conto degli emittenti anche le società di rating, elenco che non figura nelle misure adottate. Al riguardo si

		<i>Tipo documento: Procedura Organizzativa</i>		
<i>Titolo documento</i> Procedura di Gestione del registro delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate				
<i>Emesso da:</i> Internal Audit		<i>Codice documento</i> 2011 – 00003	<i>Versione</i> 1	<i>Data di emissione</i> 05/03/2012

rileva che l'esigenza di applicare la disciplina in esame alle società di rating è analoga a quella che si pone per le società di revisione e per gli sponsor, cioè per una tipologia di soggetti che, da un lato, devono essere considerati indipendenti, dall'altro, vengono remunerati dall'emittente stesso e che, anche per tale ragione, sono stati inclusi tra i soggetti sottoposti all'obbligo in esame.

107. I soggetti che agiscono in nome o per conto degli emittenti quotati in Italia o dei soggetti in rapporto di controllo con essi sono tenuti ad adempiere agli obblighi di istituzione e mantenimento dei registri secondo le modalità previste dalla disciplina italiana anche se detti soggetti sono quotati in altri paesi comunitari.


c) Caratteristiche delle persone da iscrivere

108. Da un punto di vista generale si osserva che l'universo delle persone da iscrivere nei registri non coincide con quello dei soggetti tenuti a comunicare le operazioni di compravendita di azioni emesse dall'emittente medesimo o altri strumenti finanziari ad esse collegati ai sensi dell'art. 114, comma 7, del TUF. In particolare, per quanto riguarda i soggetti interni all'emittente è da ritenere che il numero di quelli che vanno iscritti nei registri sia significativamente e abitualmente più ampio di quello relativo al secondo adempimento. I soggetti da includere nei registri sono infatti tutti quelli che hanno accesso alle informazioni privilegiate, prescindendo dal livello funzionale ricoperto nell'ambito dell'organizzazione aziendale dell'emittente e dei soggetti in rapporto di controllo con esso ovvero dei terzi rilevanti. Le persone soggette agli obblighi di informazione inerenti al c.d. *internal dealing* sono individuati, invece, in funzione dell'appartenenza a livelli apicali dell'emittente (amministrazione, direzione e controllo) nonché sulla base della concorrente capacità di incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future dello stesso emittente, oltre che, per altre persone, in relazione allo stretto collegamento con i primi soggetti.

109. L'art. 115-bis del TUF prevede che devono essere iscritte nei registri le persone che "in ragione dell'attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte" hanno accesso alle informazioni privilegiate. La direttiva europea sugli abusi di mercato specifica che le persone che devono essere iscritte nel registro sono solo quelle che lavorano "per" il soggetto obbligato in virtù di un contratto di lavoro o altro. Appare pertanto evidente che è fatto obbligo di indicare nei registri soltanto le persone che lavorano per conto, vale a dire nell'interesse di soggetti tenuti alla loro tenuta. Non dovranno quindi, ad esempio, essere inclusi nel registro le controparti in un'operazione di fusione o di acquisizione. Si evidenzia, tuttavia, che i nominativi delle persone che non lavorano per il soggetto obbligato ma che, comunque, hanno accesso a informazioni privilegiate relative all'emittente potrebbero essere oggetto di richiesta da parte della Consob nel corso di eventuali indagini in materia di abusi di mercato.

d) Caratteristiche dell'accesso alle informazioni privilegiate

110. L'art. 115-bis del TUF stabilisce che i soggetti iscritti nei registri sono quelli che "hanno accesso alle informazioni privilegiate". Tale accesso non implica necessariamente il possesso effettivo di informazioni privilegiate, che è invece requisito essenziale dei comportamenti di abuso di tali informazioni previsti dal TUF. Per altro verso, l'accesso a informazioni privilegiate non deve essere inteso come mera "eventualità" di avere accesso a informazioni privilegiate, altrimenti nei registri verrebbero inclusi, ad esempio, tutti i dipendenti di una società quotata e, quindi, la disciplina perderebbe ogni valore.

		<i>Tipo documento: Procedura Organizzativa</i>		
<i>Titolo documento</i> Procedura di Gestione del registro delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate				
<i>Emesso da:</i> Internal Audit		<i>Codice documento</i> 2011 – 00003	<i>Versione</i> 1	<i>Data di emissione</i> 05/03/2012

111. Per una corretta applicazione delle disposizioni in esame occorre considerare le procedure interne del soggetto obbligato in materia di gestione dei flussi interni delle informazioni privilegiate. Nei registri devono essere indicati quindi le persone che in base a tali procedure hanno effettivamente possibilità di accesso a informazioni privilegiate, tipicamente i soggetti che possono entrare in possesso di informazioni privilegiate in modo lecito e autorizzato. Nei registri, inoltre, andranno indicati anche tutti i soggetti che entrano effettivamente in possesso delle informazioni privilegiate, sia pure in modo occasionale.

112. Al riguardo si rappresenta che la disciplina in esame ha anche l'obiettivo di incentivare i soggetti obbligati ad intraprendere un'attività politica aziendale in materia di circolazione e monitoraggio delle informazioni privilegiate.

113. Si evidenzia che l'informazione privilegiata che comporta l'iscrizione nel registro di chi vi abbia accesso coincide con la tipologia di informazione definita dall'art. 181 del TUF. In particolare, lo stesso articolo stabilisce che un'informazione è di carattere preciso se si riferisce a un complesso di circostanze o eventi verificatisi o che si possa ragionevolmente prevedere che si verificheranno. E' pertanto necessario provvedere alla registrazione delle persone che dispongano delle informazioni privilegiate relative sia ad eventi o complessi di circostanze già verificatisi, per i quali, pertanto, si realizza l'obbligo della diffusione al pubblico, sia ad eventi o complessi di circostanze di probabile realizzazione.


e) Struttura dei registri

114. In generale i criteri per la tenuta dei registri dovrebbero riflettere le scelte adottate dai soggetti obbligati in materia di circolazione e monitoraggio delle informazioni privilegiate e potrebbero essere, quindi, molto differenziati in base alle specifiche soluzioni individuate. L'emittente è, pertanto, libero di predisporre e gestire il registro secondo le esigenze della propria struttura organizzativa.

115. A tale riguardo, pertanto, è possibile mantenere tali strumenti su supporto cartaceo o informatico. Le modalità di tenuta dei registri devono tuttavia essere idonee ad assicurare sufficienti requisiti di qualità in ordine alla: i) certezza della data di ogni annotazione; ii) immodificabilità del contenuto. E' da ritenere comunque che per gli emittenti quotati lo strumento informatico risponda in modo migliore alle esigenze di pronta esibizione e agevole consultazione in caso di apposita verifica disposta dalla Consob.

116. Per quanto concerne le modalità di iscrizione e aggiornamento dei registri si può osservare che è possibile predisporre registri sia "permanenti" o "funzionali" sia "occasionalmente" relativamente alle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate in ragione dei ruoli e delle funzioni svolti. E' pertanto possibile che un soggetto venga iscritto nel registro in considerazione del fatto che esso lavora presso una specificata unità organizzativa che, in base alle procedure interne dell'emittente sulla circolazione delle informazioni privilegiate, ha accesso a particolari categorie, tipi o gruppi di informazioni privilegiate.

117. I registri possono anche essere suddivisi per "categorie" di informazioni privilegiate, piuttosto che per singole specifiche informazioni. In particolare si potrebbero individuare liste contenenti persone in possesso di informazioni privilegiate che si trovano in uno stadio iniziale (ad esempio le unità organizzative che presso una merchant bank si occupano della ricezione via posta di informazioni eventualmente privilegiate), medio (ad esempio, le unità organizzative che si

 Società di Investimenti e Partecipazioni		<i>Tipo documento: Procedura Organizzativa</i>		
<i>Titolo documento</i> Procedura di Gestione del registro delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate				
<i>Emesso da:</i> Internal Audit		<i>Codice documento</i> 2011 – 00003	<i>Versione</i> 1	<i>Data di emissione</i> 05/03/2012

occupano specificatamente dei fatti sottostanti alle informazioni privilegiate), avanzato (ad esempio, i consiglieri di amministrazione) o terminale (ad esempio, le unità organizzative che si occupano della diffusione al pubblico delle informazioni privilegiate); si potrebbe inoltre adottare un criterio misto, anche in funzione delle diverse attività dell'emittente o della distribuzione territoriale degli uffici o degli stabilimenti. Potrebbe inoltre risultare opportuno predisporre un registro delle persone che stabilmente hanno accesso a informazioni relative a eventi rilevanti allo stato iniziale che possano successivamente avere un concreto sviluppo.

118. La costituzione di tali registri "permanenti" o "funzionali" non esonera i soggetti obbligati dall'iscrivere nel registro le persone che hanno accesso occasionale a informazioni privilegiate. Queste ultime persone potranno essere, ad esempio, quelle che si occupano di specifiche informazioni privilegiate (ad esempio quelle che si occupano di un determinato progetto di acquisizione o fusione) o quei dipendenti che sono entrati in possesso di una informazione privilegiata al di fuori delle procedure sulla circolazione delle informazioni privilegiate sottostanti a "registri permanenti" o "funzionali". Appare appropriato quindi che il soggetto obbligato preveda una procedura interna che richieda ai dipendenti già iscritti nel registro, che dovessero comunicare un'informazione privilegiata a soggetti non tenuti, in base alle disposizioni interne, ad avere accesso a tale informazione privilegiata, di comunicare tale circostanza alla funzione che si occupa della gestione del registro.

119. Considerato che la funzione del registro è strettamente connessa all'evidenziazione del collegamento tra informazione privilegiata e soggetto che vi ha accesso è evidente che la necessità della registrazione si presenta nel momento in cui detto accesso si determina.


f) Modalità di iscrizione e cancellazione

120. I soggetti obbligati a istituire e mantenere i registri devono prevedere modalità di iscrizione nel registro che siano sufficientemente efficaci in termini di individuazione dei soggetti interessati e di verifica dell'effettivo funzionamento dei presidi volti a mantenere la confidenzialità delle informazioni privilegiate. A tale riguardo è da ritenere non adeguato un meccanismo che preveda l'esistenza di una mera funzione di "auto-denuncia", sulla base della quale le persone che si trovino in possesso di informazioni privilegiate comunicano tale circostanza a una funzione incaricata della gestione del registro. Tale meccanismo potrebbe invece essere previsto dalle norme interne del soggetto obbligato come uno degli strumenti di monitoraggio della circolazione delle informazioni privilegiate.

121. L'art. 152-quater del RE prevede che i dati relativi alle persone iscritte nel registro siano mantenuti per almeno cinque anni successivi al venir meno delle circostanze che hanno determinato l'iscrizione o l'aggiornamento. Sulla base di tale disposizione si fa osservare che l'eventuale cessazione di un particolare incarico (ad esempio, direttore amministrativo) che fa venire meno l'accesso a una data informazione privilegiata (ad esempio, elaborazione delle situazioni contabili) costituisce anch'esso un evento soggetto a registrazione. In tale caso il nominativo del citato dipendente dovrà restare per altri cinque anni nel registro a far data dall'ultima registrazione coincidente con la predetta cessazione dell'incarico.

[OMISSIS]

* * *

 Società di Investimenti e Partecipazioni		<i>Tipo documento: Procedura Organizzativa</i>		
<i>Titolo documento</i> Procedura di Gestione del registro delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate				
<i>Emesso da:</i> Internal Audit		<i>Codice documento</i> 2011 – 00003	<i>Versione</i> 1	<i>Data di emissione</i> 05/03/2012

Per effetto della presente comunicazione è abrogata la comunicazione n. DME/3019271 del 26.3.2003.

IL PRESIDENTE
Lamberto Cardia